



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- MARIA ACIERNO Presidente
- MARINA MELONI Consigliere
- CLOTILDE PARISE Consigliere
- LAURA TRICOMI Consigliere
- RITA ELVIRA ANNA RUSSO Consigliere-Rel.

Oggetto:

IMMIGRAZIONE  
Ud.25/01/2024 CC

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. [REDACTED] R.G. proposto da:

[REDACTED] rappresentata e difesa dall'avvocato NERI LIVIO (NRELVI73P16F205H), pec: *avvlivioneri@milano.pecavvocati.it*

-ricorrente-

Contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro

-intimato-

avverso il DECRETO di TRIBUNALE BRESCIA n. [REDACTED] depositata il [REDACTED].

Unita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2024 dal Consigliere RITA ELVIRA ANNA RUSSO.

**FATTI DI CAUSA**

La ricorrente, cittadina nigeriana, ha chiesto la protezione internazionale esponendo di essere di etnia urobo, di religione cristiana e di provenire da una famiglia numerosa e molto povera. Ha riferito che il padre era deceduto e che a causa dell'estrema povertà era stata data in sposa a quattordici anni a un uomo più anziano di undici anni, da cui aveva avuto due figli. Dopo la morte

Copia comunicata ai Sott. dell'art. 133 CPC



improvvisa del marito nel novembre 2015, era tornata a vivere con la madre, cercando lavoro per mantenere i figli. In seguito era stata coinvolta, durante il suo lavoro come autista di pulmini, in un grave incidente stradale e aveva subito minacce e violenze dai familiari delle vittime che la ritenevano responsabile. Dopo essersi rivolta inutilmente alle autorità, la ricorrente aveva deciso di fuggire dalla Nigeria nel maggio 2017, lasciando i figli affidati alla madre e, viaggiando attraverso il Benin, Niger e Libia, era arrivata in Italia nel giugno 2017. In Italia, la ricorrente aveva vissuto inizialmente in un centro di accoglienza in Toscana, ma successivamente si era trasferita a Poncarale, vivendo in una stanza di un appartamento condiviso e guadagnando 50,00 euro al giorno chiedendo l'elemosina.

La Commissione territoriale di Brescia ha respinto la domanda. La richiedente ha proposto opposizione, sottolineando le criticità della Nigeria e il rischio di tratta delle donne. Il Tribunale ne ha disposto l'audizione, alla quale la donna non si presentava, e la difesa ne giustificava l'assenza dichiarando che in quel momento la ricorrente si trovava in Germania. Il Tribunale, assunta la causa in decisione, negava la protezione internazionale ritenendo che il racconto circa le ragioni dell'espatrio fosse generico e confuso, rilevando che nel paese d'origine non sussiste un conflitto armato, ma riconoscendo il diritto alla protezione speciale, in ragione della instabilità della regione di provenienza.

Avverso tale provvedimento la cittadina straniera ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a due motivi. Non costituito il Ministero.

### **RITENUTO CHE**

1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta ex art. 360, co. 1, nn. 3 e 5 c.p.c. l'omessa valutazione di fatti decisivi relativi all'esposizione della ricorrente alla tratta a scopo di sfruttamento



sessuale; la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132, co.2, n.4 c.c. (motivazione apparente) e dell'art. 7, L. n. 251 del 2007, relativamente al diniego dello status di rifugiata.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., comma 1, dell'art. 3, D.lgs. n. 251 del 2007 e dell'art.8 D.lgs. n. 25 del 2008.

La difesa della parte ricorrente rileva che nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado sono stati presentati fatti dettagliati riguardanti la sua presumibile sottoposizione a tratta di esseri umani ai fini di sfruttamento sessuale. Questi fatti non sono stati confrontati con le informazioni relative alla Nigeria, paese di origine della ricorrente, e con le Linee guida dell'UNHCR per l'identificazione delle vittime di tratta. Tra gli elementi sintomatici del fenomeno della tratta di esseri umani, sono stati evidenziati diversi aspetti della storia della ricorrente, inclusi il suo percorso migratorio dalla Nigeria all'Italia, la sua situazione di estrema povertà, il matrimonio forzato a quattordici anni, la fuoriuscita repentina dal sistema di accoglienza in Italia, la mancanza di attività lavorativa e la dipendenza dalla elemosina. Il cambio del nome durante il percorso migratorio è anch'esso elemento rilevante. La ricorrente deduce che ciononostante il Tribunale ha omesso completamente di considerare la questione della tratta nella sua decisione, nonostante la stessa Commissione territoriale pur respingendo la richiesta avesse ritenuto *che sussistono "diverse perplessità in ordine alle modalità dell'espatrio e del pagamento dello stesso"* (pag. 4, primo "CONSIDERATO") e *che "dalle fonti consultate risulta che la Nigeria sia un paese di reclutamento e destinazione di donne ai fini della prostituzione forzata"* (pag.4, secondo "CONSIDERATO") e quindi ha "proposto alla richiedente di approfondire la propria situazione incontrando

*un ente specializzato" (pag.4, primo "PRESO ATTO").* A fronte del rifiuto della ricorrente di essere sottoposta a un altro colloquio, la Commissione si è limitata a pronunciarsi sulle ragioni dell'espatrio ritenendole infondate e rigettando la domanda di protezione, e così anche il Tribunale, limitandosi ad esaminare la credibilità del racconto circa l'incidente stradale e le minacce dei familiari delle vittime, e a riconoscere, ma per altre ragioni (vulnerabilità data dalla condizioni di instabilità del Delta State) il diritto alla protezione complementare. La difesa della ricorrente deduce che questa omissione costituisce un mancato accertamento sul diritto della stessa al riconoscimento dello status di rifugiata e che la circostanza della presunta esposizione a tratta è decisiva per la risoluzione della controversia, poiché la ricorrente potrebbe essere perseguitata in caso di forzato rimpatrio in Nigeria. Il Tribunale non ha svolto un'adeguata attività istruttoria, ignorando norme nazionali e internazionali sulla tratta e non valutando in modo appropriato le informazioni sulla tratta nel paese di origine e nei paesi di transito. Questa omissione viola i criteri di accertamento dei fatti previsti dalla legislazione nazionale.

2.- I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono fondati nei termini di cui appresso si dirà.

Questa Corte si è già occupata della tratta degli esseri umani nel contesto del fenomeno migratorio e in particolare della condizione di giovani donne che pur non allegando esplicitamente di essere vittime di tratta o addirittura in taluni casi negando di esserlo, tuttavia raccontano delle vicende dalle quali emergono i cosiddetti indicatori di tratta, elementi indiziari e sintomatici del fenomeno, analizzati e ricapitolati nelle Linee Guida per la identificazione delle vittime di tratta redatte dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (in acronimo UNHCR) unitamente alla Commissione nazionale per il diritto



d'asilo istituita presso il Ministero dell'interno (brevemente indicate come Linee guida UNHCR); le suddette Linee Guida, costituiscono, secondo la giurisprudenza di questa Corte, una parte di quelle informazioni che il giudice, in adempimento del dovere di cooperazione istruttoria, deve assumere e valutare d'ufficio (Cass. n. 23883 del 04/08/2023).

2.1.- Nella giurisprudenza di questa Corte ricorre l'affermazione che in tema di protezione internazionale, nel caso in cui la domanda di asilo sia presentata da una donna e nel giudizio emerga un quadro indiziario, ancorché incompleto, che faccia temere che quest'ultima sia stata vittima, non dichiarata, di tratta, il giudice non può arrestarsi di fronte al difetto di allegazione (o anche all'esistenza di allegazione contraria), ma deve avvalersi degli strumenti di cui dispone per conoscerne la vera storia, ricorrendo, in particolare, allo strumento dell'audizione, paradigmaticamente indispensabile, al fine di consentire alla intravista realtà, occultata dalla stessa richiedente, di emergere in sede giurisdizionale (Cass. n. 24573 del 04/11/2020); inoltre si è rilevato che è tratto caratteristico delle dichiarazioni di chi si trova in una condizione di soggezione la contraddittorietà e la frammentazione del contenuto del racconto, anche a causa di una latente condizione di timore, sicché la credibilità della storia deve essere valutata dal giudice di merito verificando, da un lato, la rappresentazione di una vicenda personale autenticamente riferibile alla richiedente asilo, dall'altro la stretta vicinanza della complessità delle dichiarazioni rese agli elementi distintivi ricorrenti delle vicende di tratta, da valutarsi alla luce dei criteri interpretativi indicati in proposito nelle Linee guida elaborate dall'UNHCR (Cass. n. 41863 del 29/12/2021). Ciò al fine di verificare se sussistono i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, posto che alle vittime di tratta può essere



riconosciuto tale status purché siano soddisfatti tutti gli elementi contenuti nella definizione datane dagli artt. 2 e segg. del d.lgs. n. 251 del 2007 e in particolare, qualora la tratta abbia come vittime le donne, specie ove siano giovani, prive di validi legami familiari e provenienti da zone povere, essa può considerarsi atto persecutorio in quanto riconducibile alla appartenenza ad un «particolare gruppo sociale» costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata e cioè l'appartenenza al genere femminile. È compito del giudice accertare, nel singolo caso, tramite informazioni pertinenti ed aggiornate sul paese di origine, il rischio attuale di ulteriori atti lesivi, dello stesso tipo di quelli già subiti, ovvero anche diversi ma che possono comunque qualificarsi come atti persecutori, quali atti discriminatori fondati sul genere (Cass. n. 676 del 12/01/2022; Cass. n. 17448 del 19/06/2023). Il dovere di cooperazione istruttoria, in questi casi, deve essere compiutamente assolto dal giudice anche a fronte di allegazioni parziali ma comunque indicative, sicché ove la richiedente allegghi di essere stata trasferita dal paese di origine con la violenza o l'inganno, abusando delle sue condizioni di vulnerabilità sociale e familiare, a fini di sfruttamento, il giudice, anche ove tale condizione non sia esplicitamente riconosciuta dall'istante, è tenuto a valutare l'attendibilità del racconto, alla luce delle "Linee guida" sull'identificazione delle vittime di tratta elaborate dall'UNHCR e ad assumere informazioni pertinenti ed aggiornate non solo sul paese d'origine, ma anche sul paese di transito e di destinazione. ( Cass. n. 23883 del 04/08/2023; Cass. n. 30365 del 31/10/2023)

Il dovere di assumere informazioni pertinenti sussiste anche se la parte non ha adeguatamente assolto l'onere di allegazione. E' vero che questa Corte ha costantemente affermato che l'onere di allegazione deve essere compiutamente assolto dal ricorrente, il



quale è il solo a conoscere i dettagli della sua vicenda individuale e che il dovere di cooperazione da parte del giudice in tanto sussiste in quanto il ricorrente abbia assolto al suo onere di allegazione (Cass. n. 17185 del 14/08/2020; Cass. n. 6736 del 10/03/2021; Cass. n. 25500 del 30/08/2022); ma la piena applicazione di questo principio presuppone che il richiedente sia libero di esporre la propria vicenda personale senza timore, oggettivamente fondato, di subire ritorsioni. Viceversa se il ricorrente è in condizione di assoggettamento a timore oggettivo, i parametri della specificità e della coerenza perdono pregnanza, mentre assumono particolare rilievo le informazioni generali e specifiche pertinenti al caso, costituite dalle suddette Linee guida e da ogni ulteriore informazione di analogo contenuto ed autorevolezza (v. Cass. n. 41863 del 29/12/2021; Cass. n. 676 del 12/01/2022; Cass. 23883 del 04/08/2023 )

3.- E' bene qui ricordare che le caratteristiche salienti della tratta sono fissati da alcuni strumenti di carattere pattizio internazionale nonché da direttive europee recepite nella legislazione nazionale e che, in virtù di queste norme sovranazionali sussiste l'obbligo dello Stato italiano non solo di perseguire il fenomeno ma anche di adottare tutti gli strumenti appropriati per farlo emergere e per identificare e tutelare le vittime.

Rileva in particolare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani del 16 maggio 2005 (Convenzione di Varsavia) ratificata con legge 2 luglio 2010, n. 108, che all'art 4 così si esprime: " a) *L'espressione "tratta di esseri umani" indica il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, con la frode, con l'inganno, con l'abuso di autorità o*



*della condizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di pagamenti o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra, a fini di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù o l'espianto di organi; b) Il consenso della vittima della "tratta di esseri umani", allo sfruttamento così come indicato nel comma a) di questo articolo, è irrilevante in presenza di uno qualsiasi dei mezzi indicati nel comma a); c) Il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di un minore allo scopo di sfruttarlo, verrà considerato "tratta di esseri umani" anche non viene utilizzato nessuno dei mezzi previsti nel comma a) del presente articolo; d) per "minore" s'intende qualsiasi persona di età inferiore ai diciotto anni; e) per "vittima" s'intende qualsiasi persona fisica soggetta alla tratta di esseri umani così come definita nel presente articolo".*

Le tratta è considerata infatti una forma di schiavitù moderna connotata non già dalla "cattura" dell'essere umano, ma dal suo reclutamento tramite mezzi coercitivi, lo sfruttamento (a qualsiasi fine), e la mancanza, nella vittima, della libertà di autodeterminarsi e di sottrarsi alla servitù. Di particolare rilevanza è l'affermazione che il consenso della vittima allo sfruttamento è irrilevante in presenza di uno qualsiasi dei mezzi coercitivi o fraudolenti indicati nella norma definitoria e che lo sfruttamento di un minore costituisce sempre "tratta" anche qualora non siano usati mezzi coercitivi.

La Direttiva 2011/36/UE accoglie la nozione di tratta già data dalla Convenzione di Varsavia e la precisa ulteriormente, definendola "il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, compreso il passaggio o il





*trasferimento dell'autorità su queste persone, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona su un'altra, a fini di sfruttamento". All'uso dei mezzi coercitivi e fraudolenti è quindi equiparata l'offerta o l'accettazione di somma di denaro per il consenso della persona che può indirizzarne un'altra allo sfruttamento, abusando della sua autorità o potere di fatto sulla stessa. Si definisce, inoltre, in questa Direttiva (art 2 comma 2), la "posizione di vulnerabilità", condizione in cui può trovarsi la vittima di cui l'autore del reato può approfittare per porre in essere la condotta. La norma afferma che per "posizione di vulnerabilità si intende una situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima". E' inoltre previsto dalla suddetta direttiva (art 11) che gli Stati membri debbano adottare "le misure necessarie per predisporre adeguati meccanismi di rapida identificazione, di assistenza e di sostegno delle vittime, in cooperazione con le pertinenti organizzazioni di sostegno".*

In recepimento di questa Direttiva la legge 228/2003 e succ. mod. è intervenuta non solo sul versante della repressione penale, ma anche su quello della protezione e sostegno alla vittima, istituendo il fondo vittime per la tratta e uno speciale programma di assistenza che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria.

Nella stessa legge (art 13) è previsto che il Consiglio dei Ministri adotti il Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani (PNA), ove sono anche esposte le misure per giungere ad una corretta identificazione delle vittime di tratta. Si tratta di un documento ufficiale di fonte governativa, i



cui contenuti non possono essere trascurati da giudice della protezione internazionale, posto che in esso si rimarca come il contesto migratorio è uno dei canali preferenziali all'interno dei quali il fenomeno della tratta si verifica -e per questa ragione anche i giudici della protezione internazionale sono considerati "attori" del piano- e si illustrano le procedure di identificazione delle vittime di tratta, tramite il meccanismo del *referral*. Il Piano nazionale antitratta comprende infatti anche un dettagliato Meccanismo Nazionale di *referral* per le persone trafficate in Italia (MNR); esso include una serie di procedure operative standard (POS), costituite da misure distinte, volte a garantire un'adeguata assistenza alle vittime di tratta che passa necessariamente dalla sua corretta identificazione.

4.- L'identificazione delle vittime di tratta può considerarsi il punto di intersezione tra il sistema della protezione internazionale e la legislazione nazionale di tutela di dette vittime, anche alla luce dell'obbligo previsto dall'art 10 della Convenzione di Varsavia del 2005, in ragione del quale ogni Stato firmatario deve garantire che, se le autorità competenti hanno ragionevoli motivi per credere che una persona sia stata vittima della tratta di esseri umani, quella persona non venga allontanata dal proprio territorio finché la procedura d'identificazione sia stata completata dalle autorità competenti.

4.-1 - Per quanto qui di interesse, e in estrema sintesi, può dirsi che l'identificazione delle vittime di tratta segue di regola due passaggi: la pre - identificazione (o identificazione preliminare), che può avvenire anche in sede giudiziale qualora il giudicante rilevi uno degli indicatori di tratta e in tal caso deve sospendere l'esame e rinviare (*to referr*) ad un ente antitratta per la seconda fase, che è quella della identificazione formale e cioè la determinazione dello status di vittima (anche a prescindere dal



processo penale) da parte di persone qualificate e autorizzate che pongano domande ed esaminino le circostanze al fine di identificare formalmente l'individuo quale vittima di tratta; segue la comunicazione al soggetto interessato dei risultati emersi e la stesura -se il caso- di una relazione da inviare alla Commissione territoriale o al Tribunale. Al fine di eseguire correttamente la pre-identificazione sono particolarmente rilevanti le Linee Guida UNHCR di cui si è detto, da leggersi in uno alle pertinenti ed appropriate informazioni sul paese di origine.

Occorre tenere presente che quando emergono indicatori di tratta nel corso di una procedura per il riconoscimento della protezione internazionale l'avvio della vittima alla procedura di *referral* non costituisce in sé la risposta al *claim*, dal momento che come, già affermato dalla citata giurisprudenza, la vittima di tratta può aver diritto, se sono soddisfatte le condizioni previste dalla legge, allo status di rifugiato, e cioè ad una misura di protezione diversa e di contenuto più ampio rispetto al permesso di soggiorno ex art 18 TUI.

Il procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale, una volta concluso il *referral*, dovrà quindi continuare e giungere ad una decisione, autonoma ed indipendente dalle decisioni assunte in sede amministrativa, anche se potrà arricchirsi della relazione dell'ente antitratta.

5.- Il caso in esame, tuttavia, pone uno specifico interrogativo e cioè come debba comportarsi il giudice di merito qualora pur essendo emersi nel corso del giudizio indicatori di tratta sufficienti alla identificazione preliminare, tuttavia la persona rifiuti il *referral*, neghi di essere vittima di sfruttamento, o non si presenti alla audizione.

La scelta del Tribunale di Brescia è stata quella di ignorare che dal racconto della donna emergono -come già peraltro



ritenuto dalla Commissione territoriale- alcuni indici rivelatori di una possibile tratta, elementi che la difesa della ricorrente illustra in ricorso (l'essere stata sposata forzatamente a 14 anni, il provenire da una famiglia povera e disagiata, la genericità con cui si riferiscono le condizioni del viaggio e l'incertezza sui mezzi di sostentamento sul territorio italiano). Questi elementi vengono completamente tralasciati dal giudicante che si concentra unicamente su quella parte del racconto -ritenuta poco credibile- che riguarda il sinistro stradale che sarebbe occorso alla vittima in patria a seguito del quale ha subito avrebbe subito minacce e aggressioni da parte dei parenti delle vittime. Anche ai fini della valutazione dei presupposti per la protezione speciale il giudice di primo grado si concentra su questioni diverse rispetto a quelle emergenti dal racconto cioè sulla instabilità del Delta State.

5.1.- Questo *modus procedendi* non appare conforme alle indicazioni date dall'articolo 3 del D.lgs. 251/2007 né alle indicazioni date dall'articolo 8 del D.lgs. n. 25/2008, né in linea con la Convenzione di Varsavia, con la citata Direttiva europea e con la relativa produzione normativa nazionale di recepimento.

Il racconto del richiedente asilo infatti deve essere esaminato per intero, nel senso che tutti i fatti allegati devono essere valutati, anche al fine di verificare se una parte di esso sia credibile, nonostante il giudizio di non credibilità reso su altre parti (Cass. n. 19045 del 13/06/2022); e in particolare qualora emergano degli indicatori di tratta, ad esempio la provenienza da un certo territorio, da famiglia molto povera, il precedente abuso o matrimonio forzato, fatti questi allegati dalla ricorrente, il racconto pur se connotato da lacune e reticenze - alcune delle quali possono costituire esse stesse indicatori di tratta- deve essere valutato alla luce di informazioni aggiornate e pertinenti (al fenomeno della tratta) sulle condizioni del paese di origine e dei



paesi di transito nonché alla luce già citate delle Linee Guida dell'UNHCR (si vedano le già citate Cass. 676/2022 e Cass. 41863/2021)

La finalità di tale valutazione è in primo luogo quella di verificare se è plausibile che la persona sia stata vittima di tratta, fatto storico dal quale discende di per sé una condizione di vulnerabilità; il secondo passaggio è verificare se la vittima, in ragione di questi eventi passati, sia tutt'ora esposta in caso di rimpatrio al rischio di atti persecutori (ad esempio di essere nuovamente sottoposta a tratta) ovvero a danno grave nei termini di cui all'art 14 lett. b); tenendo conto tuttavia che quest'ultima è ipotesi residuale, dal momento che ove la persona sia soggetta ad aggressioni ai suoi diritti fondamentali a causa dell'appartenenza al genere ed in particolare all'appartenenza al gruppo sociale delle donne che sono state sottoposte a tratta e che hanno esercitato il meretricio, si configurano le condizioni previste dall'art. 8 del D.lgs. 251/2007 e cioè quella degli atti persecutori, così qualificati per la sussistenza di una delle ragioni normativamente rilevanti (in questo caso appartenenza a un gruppo sociale). Infine, ove venga escluso all'attualità il rischio di ulteriori atti persecutori in caso di rimpatrio, dovrà valutarsi se la vulnerabilità che discende alla persona dall'essere stata vittima di tratta in relazione a quelle che sono le sue attuali condizioni di vita e del paese di origine, osti al suo respingimento, ai sensi del combinato disposto degli artt.5 comma 6 e 19 del TUI, e quindi si debba riconoscere il diritto ad un permesso di soggiorno per protezione speciale.

5.2.-La valutazione di cui si è detto è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, nel senso che questi dopo avere assunto le pertinenti e aggiornate informazioni alla luce delle quali valutare le allegazioni e gli indicatori di tratta, potrebbe concludere nel senso che gli elementi a disposizione sono



insufficienti al fine di ritenere il fatto storico della tratta, ovvero sono insufficienti alla fine di ritenere l'attualità del rischio, ma nondimeno è un giudizio che deve farsi e che non può non omettersi solo perché la persona si è sottratta al *referral* o alla audizione. Anche il rifiuto del *referral* o la mancata comparizione alla audizione sono tra gli elementi da valutarsi, così come deve valutarsi se vi è insanabile contrasto tra la prospettazione difensiva -di essere vittima di tratta-e le dichiarazioni e il comportamento complessivamente tenuto dalla parte; a questi elementi giudice del merito può anche attribuire una portata decisiva, purché la valutazione venga eseguita nel rispetto delle procedure previste dagli artt. 3 del D.lgs. 251/2007 e 8 del D.lgs. 25/2008.

Nel caso di specie invece questo giudizio è stato totalmente omesso perché il Tribunale ha ignorato completamente del racconto idonei a costituire indicatori di tratta.

Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio al Tribunale di Brescia in diversa composizione per un nuovo esame.

#### **P.Q.M.**

accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e rinvia per un nuovo esame al Tribunale di Brescia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.

Così deciso in Roma, il 25/01/2024.

Il Presidente

MARIA ACIERNO

